



COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE
COMUNICATO UFFICIALE N. 005 del 2 Dicembre 2019

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile) Roberto Chiavenna e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri).

RECLAMO: A.S.D. RGP PRECOTTO
CALCIO a 7 MASCHILE– YOUNG CUP – CATEGORIA ALLIEVI
Gara: KOLBE 2004 – RGP PRECOTTO del 19 novembre 2019
Comunicato Ufficiale n. 9 del 20 novembre 2019

La società ASD RGP PRECOTTO sporgeva rituale reclamo avverso l'inibizione "sino al 20.12.2019 (30gg)" comminata dal Giudice Sportivo al proprio dirigente, sig. TESTINI Raffaele: "allontanato dal campo per comportamento ironico nei confronti del DDG e per ingresso indebito sul terreno di gioco", così si giustificava nel C.U. in epigrafe il provvedimento adottato.

Ebbene, la reclamante contestava la decisione in parola, sostenendo che l'ingresso in campo del proprio allenatore Testini fosse stato motivato dalla sola intenzione di impedire che il litigio fra un proprio giovane calciatore ed un avversario – nel frattempo sanzionati con un'ammonizione dal DDG per reciproche spinte - potesse degenerare.

Quanto al comportamento ironico che si addebitava al dirigente inibito, la ricorrente affermava che il predetto si fosse limitato a dire (lamentandosi di un preteso eccesso di zelo avuto dal DDG ad inizio gara) "Fa mettere la pettorina al mio portiere perché disturba la direzione di gara e mi da un giallo ad un avversario che tira due pugni ad un calciatore!", vedendosi poi espulso dal DDG dal campo da gioco che abbandonava senza indugio.

La reclamante non chiedeva di essere ascoltata.

Per amor di verità, forse perché appresa nella censura del comportamento del DDG, neanche troppo velatamente accusato di eccessivo "protagonismo" nella direzione di gara, la reclamante non formulava nel proprio scritto difensivo neanche conclusioni delle quali chiedere accoglimento: per il principio del *favor reclamantis* e, comunque, perché deducibili dalle argomentazioni svolte, si presume consistano nell'istanza di revoca e/o riduzione della sanzione comminata.

Veniva escusso e richiesto a supplemento di referto il DDG.

L'arbitro della partita confermava integralmente quanto già refertato nel Rapporto di Fine Gara.

Il DDG ribadiva, in particolare, come l'ingresso del sig. Testini in campo fosse stato solo motivato e caratterizzato da una protesta animata e reiterata per la decisione (quella del giallo ai due giocatori avversari) appena assunta: inevitabilmente scomposta se, come pacifico, veniva posta in essere sul terreno di gioco, fuori dal perimetro della propria panchina, nel contesto di una partita di giovani calciatori classe 2004.

Ed ancora confermava – peraltro, come sopra riportato, ammesso dalla stessa reclamante – che quella frase che non può che definirsi di ironica, ulteriore protesta, il Testini la pronunciasse quando veniva invitato dal DDG a riprendere posto in panchina: evidentemente ascoltato, non solo dall'arbitro, ma dai giovani calciatori, dell'una e dell'altra squadra, spettatori del suo illegittimo ingresso in campo.

La gravità della condotta descritta non pare invero, a leggere il reclamo in esame, essere stata compresa dalla reclamante e dal proprio allenatore sanzionato che, mentre additano infondatamente il DDG di protagonismo che collide con la passione educativa e con lo spirito di servizio a favore dei ragazzi che giocano, omettono di comprendere che, invece palesemente, la condotta sanzionata quei fondamentali valori ha mancato di rispettare.

P.Q.M.

La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi:

- Rigetta il reclamo proposto dalla società A.S.D. RGP PRECOTTO.
- Ordina, conseguentemente, di trattenere la tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 3 DICEMBRE 2019